REGIONE PIEMONTE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COMUNITA' MONTANA MONTE ROSA

PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE - SUB AREA 2

COMUNI DI: BANNIO ANZINO - CALASCA CASTIGLIONE
CEPPO MORELLI - VANZONE CON SAN CARLO

Legge regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE

VARIANTE PARZIALE **VP1**
art. 17, 5°comma L.R. 56/77 s.m.i.

PROGETTO PRELIMINARE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A-VP1

I PROGETTISTI

ARCHITETTI
Luigi Bovio e Milena Gibroni
C.so Dissegna n°2
28845 DOMODOSSOLA (VB)
Tel.- fax. 0324/242343
Part. I.V.A. n° 01361600032

Il Sindaco

Il Segretario comunale

Il Responsabile del procedimento

S O M M A R I O

	PREMESSA	**1**
1.	**STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE**	**3**
2.	**OBBIETTIVI E AZIONI DELLA VARIANTE**	**4**
3.	**VERIFICA DI CONGRUITA' CON L'ART. 17 - 5° COMMA**	**9**
4.	**VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE SCELTE URBANISTICHE CON IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA**	**12**
5.	**COMPATIBILITA' AMBIENTALE DELLA VARIANTE**	**12**
6.	**COERENZA DELLA VARIANTE CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI**	**14**
7.	**ELENCO DEGLI ELABORATI**	**41**

PREMESSA

Il Comune di Calasca Castiglione è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale (sub-area 2 della ex Comunità Montana Monte Rosa - Comuni di Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo) approvato con D.G.R. n°7-72 del 17 Maggio 2010.

La presente relazione accompagna il progetto preliminare di una variante parziale da apportare ai sensi del 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i. che interessa unicamente il territorio del Comune di Calasca.

La variante si è resa necessaria in quanto l'A.C. ha vagliato alcune problematiche emerse dopo l'approvazione del Piano vigente riguardanti le aree agricole E1 e i materiali di copertura previsti per le aree limitrofe ai nuclei di antica formazione, ritenendo opportuno intervenire attraverso la presente variante che, comunque, comporta modifiche normative di lieve entità al P.R.G.I.

Le modifiche da introdurre nel P.R.G.I. attraverso la presente Variante VP1, come si vedrà nell'esposizione che segue, non interessano l'intero territorio comunale e non modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo del P.R.G.: la variante non presenta quindi le condizioni previste al comma 3 dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i. per essere classificata quale "variante generale", così come non rientra tra le "varianti strutturali" di cui al 4° comma del citato art. 17.

La Variante VP1 rientra invece nella casistica prevista al 5° comma del citato art. 17 della L.R. 56/77 s.m.e i., come puntualmente esplicitato al successivo cap. 3, pertanto essa può essere definita "Variante Parziale" e verrà approvata nel rispetto della procedura prevista dal 5 ° comma del citato art. 17.

Con determinazione Area Tecnica n. 114/2016 lo studio scrivente è stato incaricato per la redazione della presente variante urbanistica nonché del documento tecnico per l'accertamento preliminare in ordine all'assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante ai sensi dell'allegato II della DGR 9/6/2008 n. 12-8931 e della DGR n.25-2977 del 29.02.2016.

Per quanto riguarda l'analisi di compatibilità ambientale della variante (V. cap. 5), con determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico N. 12 del 21.04.2017 il Comune, non essendo dotato di adeguato servizio interno, ha individuato ed incaricato quale Organo Tecnico Comunale (OTC) lo Studio Geasit Dott. Geol. Sabrina Casucci di Strasa (Vb).

La presente, costituisce la prima variante che viene apportata al piano per il Comune di Calasca C. e viene denominata "VP1".

1. - STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE

Il Comune di Vanzone con San Carlo è dotato di Piano Regolatore Generale Intecomunale (sub-area 2 ex Comunità Montana Monte Rosa formata dai Comuni di Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo) approvato con D.G.R. n° 7-72 del 17 Maggio 2010.

Ad oggi non è stata apportata alcuna variante al suddetto Piano riguardante il Comune di Calasca C.

Il Piano risulta adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Il Piano risulta altresì adeguato alla disciplina commerciale così come previsto dall'art. 6, comma quinto del D.Lgs. n. 114/1998 e dall'art. 4 della L.R. 28/99 secondo i criteri di cui all'allegato A) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006.

Il Comune di Calasca Castiglione è dotato di Piano di Classificazione Acustica approvato ai sensi della L.R. n. 52/2000 con deliberazione del Consiglio di Comunità Montana Monte Rosa n° 17 del 21/09/2006.

Il Regolamento Edilizio comunale è stato approvato con DCC n.31 del 12/12/2005 pubblicato sul BUR N. 01del 05/01/2006.

Non esiste il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.).

Il Comune di Calasca Castiglione non ha ancora provveduto alla perimetrazione del centro abitato di cui all'articolo 12, comma 2, numero 5 bis) della L.R. 56/77 s.m.i. in quanto l'Amministrazione Comunale intende valutare l'opportunità di procedere congiuntamente con i quattro comuni dotati di Piano Regolatore Intercomunale; la normativa regionale non impedisce comunque di approvare varianti parziali in assenza della perimetrazione.

2. – OBBIETTIVI ED AZIONI DELLA VARIANTE

Come accennato in premessa il fine della presente variante è quello di inserire nel PRGI, due modifiche alla normativa di attuazione riguardanti il solo territorio di Calasca Castiglione.

L'A.C. ha esaminato alcune problematiche emerse sul territorio comunale riguardanti le aree agricole E1 e i materiali di copertura ammessi nelle aree limitrofe ai nuclei di antica formazione, decidendo di intervenire con azioni coerenti con i propri obbiettivi, tra i quali, quelli di agevolare le attività agricole e zootecniche sul territorio comunale ed incentivare il recupero ai fini abitativi degli edifici esistenti, compatibilmente con la tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.

In occasione della stesura della presente variante normativa l'A.C. intende altresì provvedere allo stralcio di una previsione ad usi pubblici: si tratta di un'area a parcheggio in Calasca Dentro la cui superficie (pari a mq.240) viene ricondotta alla destinazione agricola "E1" coerentemente con le aree agricole limitrofe.

Tale scelta deriva dalle seguenti considerazioni e valutazioni:

- la proprietà dei terreni ha espresso l'esigenza di ottenere la destinazione agricola per il lotto, tenuto conto della presenza del vincolo ad usi pubblici da anni;
- l'A.C., in effetti, non dispone delle risorse per l'attuazione di una previsione che congela l'area ad usi pubblici da oltre dieci anni senza che sia mai stata effettivamente programmata la realizzazione dell'opera;
- l'analisi dei fabbisogni e delle previsioni di parcheggi pubblici nell'ambito, tenuto conto di quanto sopra considerato, porta alla conclusione che i fabbisogni della frazione vengano meglio soddisfatti dalle altre aree a parcheggio esistenti/ previste, poste in localizzazioni più prossime ai percorsi che conducono al nucleo antico a monte

Di seguito vengono meglio descritte le modifiche alle NdiA, che rappresentano l'azione sostanziale della variante:

<u>Modifica normativa n. 1 - STALLE</u>

All'art. 3.5.1. "E1 - Terreni ad elevata produttività" il P.R.G.I. vigente prevede il seguente parametro relativo alle stalle per le attrezzature agricole (esclusivamente per chi svolga attività agricola anche non a titolo principale) e per le abitazioni rurali:

<<distanza minima della stalla da ogni più vicina area residenziale delimitata dal Piano = ml. 300 per suini e ml. 150 per ogni altro animale; nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di aziende esistenti la misura di 150 ml. è ridotta fino a 80 ml.; le medesime limitazioni di distanze minime si applicano per le concimaie>>

Come meglio si vedrà più avanti, la presente Variante intende intervenire in ordine a tale parametro.

Come noto le attività agricole e zootecniche tradizionalmente esercitate nelle nostre valli si sono sempre più ridotte negli ultimi decenni; il numero delle aziende agricole anche nel Comune di Calasca è in continuo calo, come emerge dai dati che seguono (ISTAT CENSIMENTI AGRICOLTURA):

Aziende (n.)			
1982	1990	2000	2010
122	90	71	16

Per quanto riguarda in particolare l'allevamento di bovini, il Comune di Calasca (ISTAT censimenti agricoltura) ha registrato un continuo calo, sia nel numero di aziende (da 52 nel 1970 fino a 6 nell'ultima rilevazione censuaria del 2010), sia nel numero di capi (da 129 nel 1970 fino a 38 nell'ultima rilevazione censuaria del 2010).

Come accennato, uno degli obbiettivi dell'A.C. è quello di tutelare e valorizzare le attività agricole e zootecniche sul territorio comunale, agevolando anche l'accesso dei giovani all'agricoltura, è stata quindi prestata grande attenzione alle problematiche emerse, anche attraverso specifiche segnalazioni e richieste di operatori del settore, in ordine alle distanze previste per le stalle, in particolare, per quelle dedicate ai bovini, dalle aree residenziali.

In effetti, le misure imposte dal Piano Regolatore non sono precisamente stabilite da alcuna normativa nazionale o regionale (ad esclusione di norme igienico sanitarie che stabiliscono la distanza minima di 20,00 mt. tra la stalle e/o la concimaia dall'abitazione rurale), né da un regolamento di igiene comunale.

Alla prova dei fatti, in una realtà montana quale quella di Calasca, vista anche la morfologia del territorio e tenuto conto della tipologia delle aziende zootecniche in valle, le misure paiono eccessivamente cautelative, specie se si considera che spesso le aziende stesse contemplano un limitatissimo numero di capi.

Si intende quindi inserire nella presente variante una disposizione che permetta, in alcuni casi, una riduzione delle distanze minime previste al succitato art. 3.5.1. (v. stralcio articolo sopra riportato), che tenga comunque conto degli accorgimenti tecnici e di carattere igienico-sanitario per un corretto inserimento dell'attività.

Occorre evidenziare come la normativa del Piano vigente già stabilisca una riduzione a 80,00 ml., senza alcuna limitazione al numero di capi, nel caso di ristrutturazione e/o ampliamento di aziende esistenti.

Al termine del p.to 5 "Parametri", attraverso la nota (1) viene quindi introdotta la seguente disposizione riguardante le attrezzature agricole (esclusivamente per chi svolga attività agricola anche non a titolo principale) e le abitazioni rurali:

---

(1) Per il solo Comune di Calasca Castiglione

Per la realizzazione di stalle, ad esclusione di quelle per suini per le quali rimane prescritta la suindicata distanza di 300 ml., la distanza minima della stalla da ogni più vicina area residenziale delimitata dal Piano potrà essere ridotta fino a ml. 50,00 a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- ***numero massimo di capi bovini = 10;***
- ***rispetto delle normative vigenti in materia di: salvaguardia ambientale, paesaggistica, tutela igienico–sanitaria; controllo delle potenziali fonti di inquinamento;***
- ***compatibilità con le prescrizioni geologico – tecniche.***

Le medesime limitazioni di distanze minime si applicano per le concimaie.

I progetti dovranno:

- ***prevedere una dettagliata definizione dei materiali impiegati;***
- ***verificare la compatibilità delle opere con l'assetto territoriale e paesaggistico nonchè prevedere un dettaglio della sistemazione degli spazi aperti, compresa la eventuale individuazione delle zone e delle opere di mitigazione (rumori, odori e di inserimento paesaggistico).***

La norma , alle condizioni sopra esposte (con esclusione per i suini e limitazione nel numero dei capi bovini in caso di riduzione), riduce quindi la distanza in oggetto da 150,00 ml. a 50, ml., considerato anche che la normativa vigente già stabilisce una riduzione a 80,00 ml., senza alcuna limitazione al numero di capi ecc. nel caso di ristrutturazione e/o ampliamento di aziende esistenti.

La nuova riduzione si applica solo nelle aree agricole E1, che sono quelle ove, effettivamente, si praticano le attività agricole e zootecniche.

Modifica normativa n. 2 - MATERIALI DI COPERTURA

Le norme di attuazione del Piano, agli artt. 3.2.2. e 3.2.3. (Usi residenziali - Tessuti edilizi saturi B e Aree residenziali di completamento C) contengono delle disposizioni speciali finalizzate ad un migliore inserimento ambientale degli eventuali interventi edilizi confinanti con aree di P.R.G.I. classificate "NA - Nuclei antichi" e “NAM - Nuclei antichi minori” o che entrino comunque in contatto visivo con tali aree (all’interno di una fascia di profondità non superiore a ml. 50,00); per gli interventi ricadenti in tali ambiti è richiesto uno stretto riferimento con l’edilizia storica con precise indicazioni in merito a taglio e materiali relativi alle aperture esterne, intonaci e tinteggiature esterne nonché materiali di copertura. Per quanto riguarda questi ultimi sono ammesse lastre in pietra tradizionale, in pietra di altro tipo, in cemento liscio, tutti di colore grigio.

Nei nuclei antichi (art. 3.2.1.) sono invece inoltre ammesse coperture in ceramica con superficie piana, in eternit tipo svizzero (sempre tutte di colore grigio): tale disposizione crea, di fatto, una maggiore libertà di scelta all’interno dei nuclei antichi rispetto a quella possibile nelle fasce limitrofe agli stessi.

Per le suddette aree esterne ai nuclei Antichi, si intende quindi ampliare le possibilità di intervento agevolando gli interventi, in particolare sul tessuto edilizio esistente, attraverso materiali comunque coerenti con quelli dell’intorno.

Considerato che già sono ammessi materiali diversi dalla pietra, tenuto conto delle caratteristiche delle strutture degli edifici esistenti nonché della morfologia dei luoghi di montagna che spesso rende difficoltoso l’impianto dei cantieri ed il trasporto dei materiali, è quindi stato ricercato e analizzato un altro materiale che si presti al caso rivestendo caratteristiche tecniche nonché costi di fornitura e posa che si ritengono adeguati. Si è tenuto conto di maneggevolezza, facilità di trasporto e posa anche su strutture lignee esistenti, costi (rispetto alla pietra ad. es.), nonché aspetto estetico coerente con gli altri materiali ammessi. E’ stata individuata quindi la tegola in lega di alluminio preverniciato a fuoco con superficie piana goffrata, che verrà ammessa solo in colore grigio pietra.

La scelta effettuata risulta coerente con l’obbiettivo di tutela dei caratteri del tessuto edificato storico attuato attraverso le citate disposizioni speciali degli artt. 3.2.2 e 3.2.3. delle N.A., ma anche con quello di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale.

Si provvede pertanto ad integrare il p.to 6 “Disposizioni speciali” degli artt. 3.2.2 e 3.2.3. con una disposizione da aggiungere al termine del penultimo trattino; il p.to 6 dei

citati articoli avrà quindi la seguente nuova versione (in grassetto corsivo la modifica):

6) Disposizioni speciali

Per gli interventi ammessi su edifici confinanti con aree di P.R.G.I. classificate "NA - Nuclei antichi" e “NAM - Nuclei antichi minori” o che entrino comunque in contatto visivo con tali aree (all’interno di una fascia di profondità non superiore a ml. 50,00), è obbligatorio uno stretto riferimento con l'edilizia storica per quanto attiene a:

- taglio e materiali relativi alle aperture esterne (serramenti in legno anche se verniciato, oscuramento con persiane o antoni in legno con disegno tradizionale);
- materiali di copertura (lastre in pietra tradizionale, in pietra di altro tipo, in cemento liscio, tutti di colore grigio; ***per il solo Comune di Calasca Castiglione in lega di alluminio preverniciato a fuoco con superficie piana goffrata, di colore grigio pietra***);
- intonaci e tinteggiature esterne (esclusi tutti i tipi di rivestimento esterno tranne quelli in legno o pietra purché si attengano ai caratteri stilistici dell'architettura dei luoghi).

3. - VERIFICA DI CONGRUITA' CON L'ART. 17 - 5° COMMA

Come rilevabile dalla descrizione esposta, le modifiche da introdurre al P.R.G.I. attraverso la presente Variante non presentano i caratteri indicati nei commi 3 (varianti generali) e 4 (varianti strutturali) dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e i., pertanto la variante da adottarsi può essere definita "Variante Parziale" nel rispetto della procedura prevista dal comma 5 del citato art. 17.

La variante in oggetto soddisfa tutte le condizioni previste dal 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77; in particolare, essa:

a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c/d) non incrementa/riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per meno di 0,50 mq per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla Lr: 56/77 s.m.i., come dimostrato nel calcolo di verifica più avanti esposto;

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente (più precisamente, non incide sulla capacità insediativa residenziale);

f) non incrementa le superfici territoriali previste dal PRG vigente, relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura inferiore al 6%, come dimostrato nel calcolo di verifica più avanti esposto;

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modifica ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

3.1. Verifica dati quantitativi

Si ricorda che la presente è la prima variante che viene apportata al Piano per il Comune di Calasca C. dopo l'approvazione regionale.

Aree per servizi

La Variante prevede una riduzione di aree per servizi (parcheggio) per una superficie pari a mq. 240, così come sopra descritto.

Verifica

se si considera che il P.R.G.I. vigente per il Comune di Calasca C. prevedeva 1858 abitanti totali, si avrà che il decremento totale di aree per servizi sarà pari a:

240 : 1858 = 0,13 mq./abitante

valore inferiore ai 0,50 mq./ab. di massima riduzione di cui alla lett. c) del comma 5 dell'art. 17.

Tabella Verifica parametri (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)

LUR (legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.)	PARAMETRI (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)	**Verifica Variante VP1**
Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. c)	limite riduzione fino a 0,5 mq./abitante	0,13 mq/ab riduzione
Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. d)	limite incremento fino a 0,5 mq./abitante	Nessun incremento
Capacità insediativa residenziale art. 17, comma 5, lett. e)	limite incremento 4% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti	Nessun incremento
Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive art. 17, comma 5, lett. f)	limite incremento 6% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti (superfici territoriali o indici edificabilità)	Nessun incremento

4. – VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE SCELTE URBANISTICHE CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Come evidenziato anche al successivo cap. 6, non si procede con la verifica tenuto conto dei contenuti della variante, riguardante, come sopra esposto, una modifica normativa riguardante materiali di copertura e distanze nonché lo stralcio di una previsione a parcheggio da destinare ad usi agricoli.

5. - COMPATIBILITA' AMBIENTALE DELLA VARIANTE

La presente variante è soggetta a Verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i e della L.R. 56/77 come modificata dalle LR n. 3/13 e n. 17/13.

La Valutazione ambientale strategica (VAS) è finalizzata a garantire un elevato livello di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente e rappresenta un supporto alla pianificazione urbanistica e territoriale. La verifica di assoggettabilità fornisce i dati e le informazioni necessarie all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano ai fini anche della determinazione sulla necessità o meno di sottoporre la variante stessa alla fase di valutazione.

La Variante seguirà le procedure previste dalle leggi sopra citate e dalla D.G.R. n. 25 – 2927 del 29 febbraio 2016 *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)"* che ha integrato e in parte sostituito la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia ambientale di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi)*.

La verifica si effettua secondo l'iter definito dalla citata D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 - Allegato 1 punto j.ed.l "*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti Parziali al PRG, dei Piani Particolareggiati e dei Piani Esecutivi Convenzionati"* - schema j.1. "In maniera contestuale"; tale procedura prevede l'integrazione dello svolgimento della fase di verifica da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici. Tale schema consente una gestione ottimale dei tempi del processo di valutazione e approvazione; va detto tuttavia che, qualora dalla fase di verifica emergesse la necessità di modificare in modo sostanziale gli elaborati della variante, sarà necessario che il Comune provveda ad una seconda fase di pubblicazione per consentire la presentazione di eventuali osservazioni.

Stralcio DGR N. 25-2977 del 29.2.2016

Allegato 1 - Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS

j.1. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"

Il Comune adotta la variante parziale, **comprensiva del documento tecnico per la** fase di **verifica** VAS (DCC)

Entro il termine massimo di 90 gg dall'invio della documentazione

Il comune pubblica la variante parziale per **15+15** gg per le osservazioni

Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro **i successivi 30 gg dalla data del ricevimento**

Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica alla Provincia o alla Città metropolitana che **entro 45 gg** formula il parere anche ai fini della verifica di VAS

In caso di silenzio l'iter procede

La fase di verifica di assoggettabilità, **si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica** da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)

NO VALUTAZIONE

Il consiglio comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva la variante con deliberazione (DCC) **entro 30 gg** dallo scadere del termine delle pubblicazioni *

La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana **entro 10 gg** dall'approvazione

SI VALUTAZIONE

Il comune adotta la variante parziale, **comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica,** controdeducendo alle osservazioni e recependo le indicazioni della Provincia o della Città metropolitana (DCC) *

Il comune pubblica la variante parziale, il RA e la sintesi non tecnica **per 60 gg** per le osservazioni **in merito agli effetti ambientali** (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)

Il comune comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che **entro 60 gg** esprimono il parere di competenza **in merito agli effetti ambientali** (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)

L'autorità comunale competente per la VAS **emette il parere motivato entro 90 gg** dal termine delle consultazioni

Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispone gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio

Il consiglio comunale, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e di aver tenuto conto del parere motivato e approva la variante con deliberazione (DCC)

La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica visione sul sito del comune e trasmesso alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana **entro 10 gg** dall'approvazione

* L'eventuale accettazione di nuove aree a seguito delle controdeduzioni non deve comportare il venir meno delle condizioni di classificazione della variante come "parziale"; per tali aree è necessaria:
  - l'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 2 della l.r. 56/1977.

Per le varianti successive a quella di adeguamento al PPR (art. 8bis, comma 6, lettera b. l.r. 56/1977) in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs 42/2004, contestualmente all'invio alla Provincia la deliberazione medesima è trasmessa anche alla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR e agli effetti ambientali che la variante produce.

Per la presente variante è stato redatto specifico documento intitolato: "VAS.VP1 – *Documento tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica".*

Come si vede nella sintesi dell'iter contenuta nella scheda che precede, la decisione finale in merito all'assoggettamento e/o all'esclusione della variante dalla fase di VAS spetta al soggetto titolato all'approvazione della variante e, quindi, in questa caso specifico al Consiglio Comunale di Calasca Castiglione; la funzione di autorità preposta alla VAS deve essere assicurata dall'A.C. mediante il proprio Organo Tecnico (OTC); il Comune non essendo dotato di propria adeguata struttura per la funzione di OTC deve avvalersi di altro soggetto individuato nella dott.ssa dott.ssa Geol. Sabrina Casucci.

6. - COERENZA DELLA VARIANTE CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI (art. 17, c. 2 L.R. 56/77)

6.1. Rapporto con la pianificazione sovraordinata

Le azioni pianificatorie locali devono essere coordinate con le strategie politiche a scala più vasta.

In questo caso gli strumenti urbanistici sovraordinati, di interesse territoriale a cui fare riferimento sono il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Piemonte, il piano Paesaggistico Regionale (PPR) e il Piano Territoriale Provinciale (PTP) del VCO.

Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)

Il P.T.R. della Regione Piemonte costituisce un quadro di riferimento per tutte le politiche che interferiscono con il territorio ed in particolar modo costituisce il punto di riferimento per i singoli piani provinciali.

In concreto il P.T.R. individua e norma i caratteri socio-economici, le potenzialità e le criticità dei diversi territori regionali e paesaggistici nonché definisce gli obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico e gli indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale di provincie, comunità montane e comuni.

Il primo Piano Territoriale Regionale del Piemonte è stato adottato, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni, con Deliberazione della Giunta Regionale n° 23-42715 del 30/01/1995 pubblicata sul Bollettino. Uff. Regione n° 8 del 22/02/1995 ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 19/06/1997 pubblicata sul Bollettino Uff. Regione n° 27 del 09/07/1997.

Attualmente è in vigore il Nuovo Piano Territoriale Regionale adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008 (pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008) e redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento programmatico (*Per un nuovo Piano Territoriale Regionale*) approvato con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005.

Il Consiglio Regionale con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il nuovo PTR che sostituisce il vecchio piano approvato nel 1997 ad eccezione delle norme di attuazione relativa agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter (caratteri territoriali e paesaggistici) che continuano ad applicarsi fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

La valenza paesistica e ambientale del PTR determina l'imposizione di vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali.

Il territorio è stato articolato in AIT (*Ambiti di Integrazione Territoriale*) che costituiscono gli elementi di base per le analisi e la programmazione delle strategie di sviluppo condivise.

I contenuti del piano sono riassunti nella *Tavola di progetto* che descrive le principali componenti del territorio e definisce, sotto l'aspetto progettuale, gli interventi che si ritengono necessari sotto l'aspetto strategico.

Il territorio del Comune di Calasca Castiglione è localizzato nell'Ambito di Integrazione Territoriale (A.I.T.) N. 1 (Domodossola) per il quale sono stati individuati come tematismi strategici principali di rilevanza regionale quelli delle risorse e produzioni primarie e delle produzioni industriali e in minor misura anche se sempre di una certa rilevanza quello del turismo, della riqualificazione territoriale e quello della logistica. Per quanto concerne le strategie di rete l'area risulta interessata da interventi sulla mobilità (rete ferroviaria) e di ristrutturazione urbanistica delle aree dismesse di Domodossola. I sistemi produttivi locali sono caratterizzati dalla presenza di risorse forestali, estrattive e zootecniche.

Di seguito si riporta un estratto della "*Tavola di progetto*" del PTR

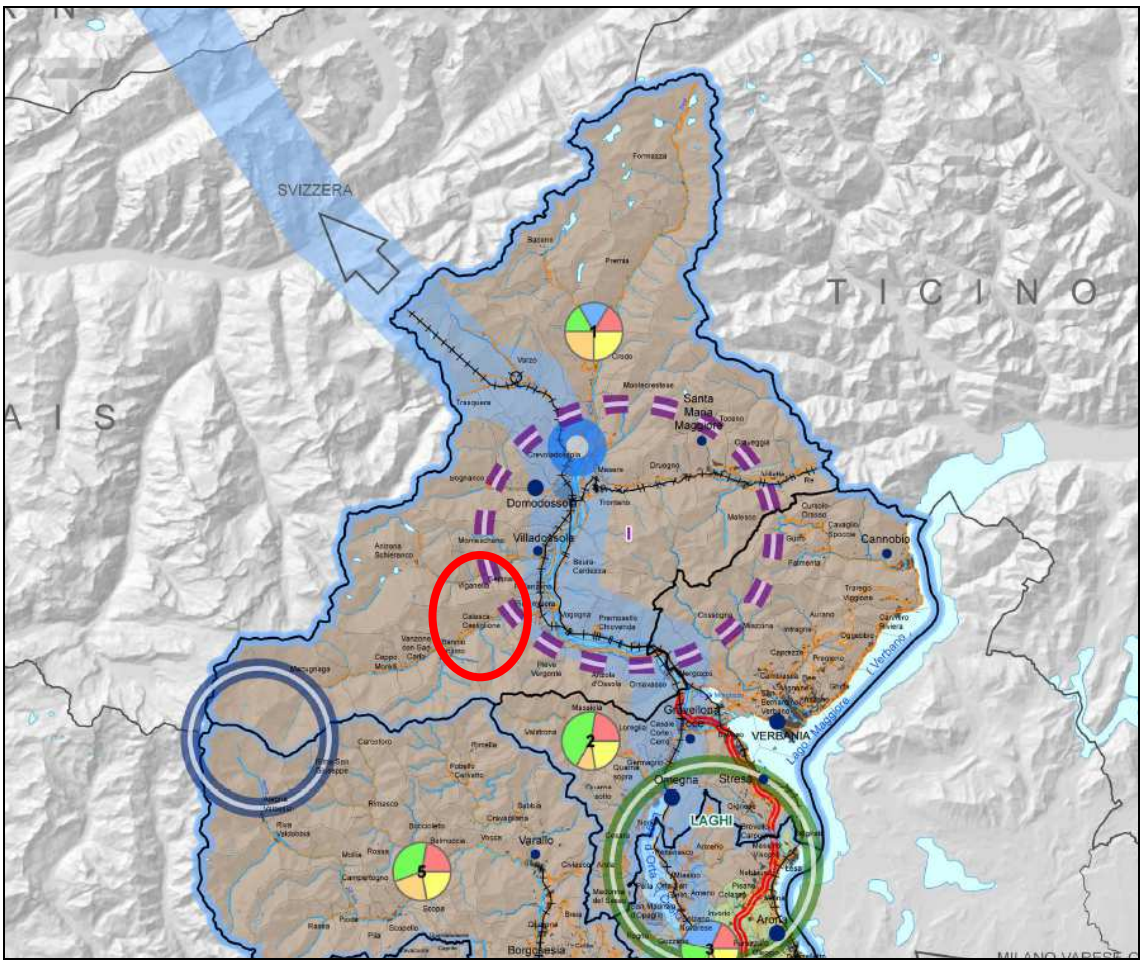

Territorio comunale di Calasca Castiglione

POLITICHE REGIONALI SETTORIALI DI CARATTERE STRATEGICO

Poli di innovazione produttiva (D.G.R. n. 25-8735 del 05-05-2008)

- A Alessandrino: chimica sostenibile
- B Astigiano: agroalimentare
- C Biellese: tessile
- D Canavese: information & communication tecnology, biotecnologie e biomecicale
- E Cuneese: agroalimentare
- F Novarese: chimica sostenibile
- G Torinese: creatività digitale e multimedialità, meccatronica e sistemi avanzati di procuzione, energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità energetica. information & communicztion tecnology
- H Tortonese: energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità energetica
- I Verbano Cusio Ossola: energie rinnovabili. risparmio e sostenibilità energetica
- L Vercellese: biotecnologie e biomedicale, energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità energetica

Aree turisticamente rilevanti

Comprensori sciistici di rilevanza regionale

Il PTR individua le strategie per il proseguimento degli obiettivi imposti ed ogni strategia prevede una serie di norme (indirizzi e direttive) che concorrono alla sua attuazione. Gli aspetti vincolistici delle norme (prescrizioni) sono invece demandati al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.). Ai fini della presente pianificazione locale gli elementi vincolanti (direttive) contenuti nel suddetto PTR sono ascrivibili principalmente alla riqualificazione e tutela del paesaggio, alla difesa del suolo e salvaguardia dei territori montani..

In particolare si segnalano:

<u>i seguenti elementi di indirizzo:</u>

- evitare nuove aree di espansione dell'urbanizzato di tipo sparso e gli sviluppi a carattere lineare lungo assi stradali;
- non prevedere nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti ovvero le nuove edificazioni dovranno essere limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita;
- favorire la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato

i seguenti elementi normativi vincolanti:

art. 29 – Territori montani- ….. *la pianificazione locale …… definisce azioni volte a garantire:*

a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati;

b) *la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;*

c) *la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali;*

d) *il potenziamento attraverso la tutela e l'uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell'artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali;*

e) *il potenziamento delle strutture destinate all'incremento della fauna selvatica;*

f) *la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati mirati al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di sevizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse.*

art. 31 – Contenimento uso del suolo - ….. *la pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:*

a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;

b) *non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;*

c) *quanto le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate al luogo e alla tradizione locale……*

art. 32 – La difesa del suolo - ….. *I Comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi ti tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.*

La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive e terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà essere consentita l'ubicazione in aree di moderata pericolosità, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e contenendo, al contempo i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.

I Comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a "rischio molto elevato" (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree.

Verifica di coerenza

Dall' analisi degli elementi di piano (PTR) non sono emersi contrasti evidenti tra i contenuti della presente variante e le indicazioni di carattere regionale.

La presente variante interviene con azioni coerenti con gli obbiettivi propri dell'A.C:, tra i quali, agevolare le attività agricole e zootecniche sul territorio comunale ed incentivare il recupero e/o la ristrutturazione nonché la manutenzione degli edifici esistenti, compatibilmente con la tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.

Tali obiettivi trovano pieno riscontro nelle indicazioni regionali in particolare nell' art. 29 – "Territori montani"

In ordine agli aspetti relativi al consumo di suolo di cui all'art. 31 delle nta la variante non induce *nuovi impegni di suolo a fini insediativi.*

Piano Paesaggistico regionale (P.P.R.)

Il P.P.R. della Regione Piemonte è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 53-11975 del 04/08/2009.

Il Piano, a seguito delle numerose osservazioni pervenute nelle fasi di pubblicazione e consultazione da parte dei soggetti a vario titolo interessati e in riferimento alle richieste formulate con il parere motivato, è stato sottoposto ad un processo di revisione ed integrazione dei contenuti che ha comportato una nuova adozione.

Il nuovo PPR è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 e definitivamente approvato, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 56/1977, sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte, con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, divenuto efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. n. 42, S1, del 19 ottobre 2017.

Entro due anni dall'approvazione del P.P.R. gli strumenti di pianificazione dovranno adeguarsi a esso, perseguendo gli obiettivi, dando attuazione agli indirizzi e alle direttive, rispettando le prescrizioni.

In attesa dell'adeguamento qualsiasi variante dovrà comunque dimostrare, per le parti del territorio interessate, la coerenza con i contenuti del P.P.R..

Questo importante atto di pianificazione si pone con un ruolo strategico nel quadro degli strumenti di tutela e valorizzazione del paesaggio per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese ed attivare un processo di condivisione con gli enti pubblici a tutti i livelli.

Il suo obiettivo principale, quindi, è la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale.

Le sue strategie generali, enunciate nelle NdA, sono:

- Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio
- Sostenibilità ambientale, efficienza energetica
- Integrazione territoriale delle infrastrutture, mobilità, comunicazione, logistica
- Ricerca innovazione e transizione economico produttiva
- Valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali e delle politiche sociali.

Lo studio del complesso quadro strutturale ha portato alla suddivisione del territorio regionale in 76 "Ambiti di paesaggio" definiti in base agli aspetti geomorfologici, alla presenza di ecosistemi naturali, alla presenza di sistemi insediativi, ecc.

La normativa di piano è impostata su:

Indirizzi: orientamenti e criteri che riconosco agli enti territoriali una motivata discrezionalità circa il loro recepimento

Direttive: disposizioni che devono essere obbligatoriamente osservate nell'elaborazione di piani settoriali, territoriali provinciali e nei piani locali alle diverse scale

Prescrizioni: disposizioni con diretta efficacia conformativa. Vincolanti e cogenti, sono di immediata attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Queste ultime sono sottoposte alle **misure di salvaguardia** (art. 143 c. 9 Dleg 42/2004 e s.m.i.) di cui si è detto in precedenza.

La ricognizione e perimetrazione dei beni tutelati ai sensi degli artt. 136, 157 e 142 del Codice effettuata nell'ambito della definizione del P.P.R., è confluita nel Catalogo, suddiviso in due sezioni:

- la prima sezione comprende gli immobili e le aree di cui agli artt. 136 e 157 del Codice;
- la seconda sezione è dedicata alle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142.

Di seguito vengono analizzati gli aspetti specifici riferiti all'area di intervento verificandone gli elementi in relazione alla progettazione in studio.

Ambiti di Paesaggio e Componenti Paesaggistiche

Nel caso in studio, il territorio comunale di Calasca Castiglione interessa l' Ambito di paesaggio n. 8 "Valle Anzasca" così come indicato nell'estratto della cartografia "Ambiti di paesaggio" sotto riportata.

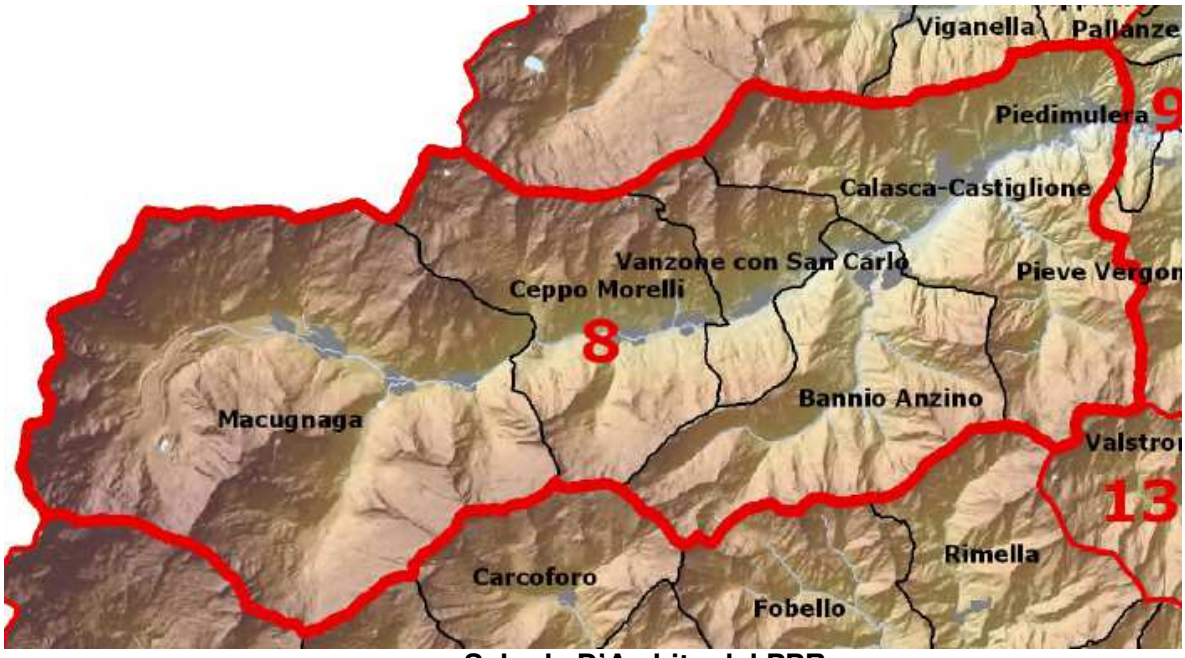

Schede D'Ambito del PPR

Le caratteristiche fondamentali nonché gli orientamenti strategici sono indicati nella relativa schede d'Ambito che individua come elementi caratterizzati il territorio comunale:

- le emergenze fisico naturalistiche: i versanti, le copertura boschive, le superfici di alta quota (ambienti rocciosi e glaciali), le foreste di abete bianco e abete rosso;
- le emergenze storico – culturali rappresentale dagli edifici di culto, dai caratteri compositivi tradizionali degli edifici;
- il sistema dei nuclei di fondovalle e degli alpeggi di alta e media quota.

Le dinamiche in atto nell'ambito, e che interessano anche il territorio in analisi, evidenziano:

- la progressiva scomparsa e/o trasformazione in unità residenziali delle costruzioni una volta adibite a uso agricolo;
- attività escursionistiche sempre più intense;
- l'espansione del bosco verso le quote più elevate e nei prati abbandonati.

Gli indirizzi normativi e orientamenti strategici per l'area riguardano sia gli aspetti ambientali e naturalistici che storico culturali ed insediativi, di seguito si riporta un estratto della relativa scheda.

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI

In termini generali la valorizzazione del patrimonio storico-culturale si deve appoggiare a strategie per:

- azioni di riqualificazione paesaggistica (mitigazione puntuale, mitigazione diffusa) dell'area a ridosso del torrente Toce, in particolare in rapporto al sovrapporsi di infrastrutture viarie e ferroviarie; si segnala la criticità connessa al potenziamento del traffico ferroviario in attraversamento della valle (corridoio TEN 24), con le ricadute in termini di impatto ambientale del traffico ed il consumo di territorio (aree per la logistica, miglioramenti infrastrutturali). Tali previsioni, in un quadro paesistico già compromesso, devono essere accompagnate da valutazioni sulla sostenibilità complessiva degli scenari che si delineano;
- analogamente azioni di riqualificazione paesaggistica delle aree industriali dismesse, dei siti estrattivi, degli ambiti con concentrazione di infrastrutturazione e delle aree di sprawl residenziale devono essere affrontate attraverso interventi di sistema e di idonea scala territoriale e tenendo in opportuna considerazione gli elementi di qualificazione paesaggistica presenti (componenti naturali, patrimonio edilizio storico, borghi storici, tracce di attività protoindustiale, ruolo territoriale dell'ambito in termini di connettività con le valli);
- promuovere azioni coordinate di recupero del patrimonio edilizio storico e del contesto paesaggistico ad esso connesso, in particolare con il drastico contenimento della nuova edificazione soprattutto delle aree prative poste tra Prata e Trontano, Masera e Montecrestese, Trontano e Masera, Trontano e Cardezza e con la valorizzazione, promossa da enti pubblici e/o pubblico-privati, per la riconversione e gestione del patrimonio storico-architettonico più antico, che oggi versa in stato di abbandono.

In tal senso occorre promuovere nell'Ambito considerato una pianificazione urbanistica integrata fra le amministrazioni comunali del fondovalle, a regia provinciale, per individuare le aree paesaggisticamente meno sensibili alla creazione di insediamenti produttivi, incentivando anche il recupero o la demolizione di quelle dimesse, privilegiando insediamenti ecologica, ente e paesaggisticamente sostenibili.

Per le superfici forestali, in un'ottica di gestione attiva, multifunzionale e sostenibile, è necessario in particolare:

- evitare tagli di maturità/rinnovazione su superfici continue accorpate maggiori di 5 ettari, da ridurre a 2-3 ettari su aree più sensibili e protette, per fini paesaggistici e di tutela della biodiversità;
- incentivare la conversione attiva a fustaia dei popolamenti cedui a prevalenza di faggio, con priorità per i popolamenti invecchiati e delle stazioni più stabili; ove non raggiungibili da viabilità silvopastorale esistente, la conversione naturale per invecchiamento è da preferire;
- valorizzare le specie spontanee rare, sporadiche o localmente poco frequenti conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema;
- valorizzare gli alberi monumentali o comunque a portamento maestoso all'interno del bosco, oltre al mantenimento di una quantità sufficiente di alberi maturi, deperenti e morti in piedi ed al suolo, in misura adeguata per la tutela della biodiversità;
- migliorare e riqualificare i popolamenti fluviali del Toce, con interventi prevalentemente legati al miglioramento degli habitat presenti; incentivare la creazione di nuovi boschi paranaturali e di impianti di arboricoltura da legno con specie idonee nelle aree fluviali del Toce, con priorità per le terre a seminativi, in particolare a contatto con boschi relitti, per ridurne l'insularizzazione, e su terre a debole capacità di protezione della falda, e golenali, costituendo casse di espansione per la laminazione delle piene.

Per gli aspetti insediativi è importante:

- arrestare l'espansione a carattere dispersivo in atto nel fondovalle, sulla piana del Toce, a nord di Domodossola, tra i centri di Masera, Crevoladossola e Montecrestese;
- compattare e riordinare l'espansione suburbana sul conoide di Domodossola;
- arrestare la crescita lineare e la saldatura dei nuclei sulla piana di fondovalle in destra orografica, tra i centri di Domodossola, Villadossola, Pallanzeno e Piedimulera;

Verifica di coerenza

Analizzando i contenuti della scheda si evince che la variante proposta non risulta in contrasto con le indicazioni in esse riportate.

Le *Componenti paesaggistiche* negli elaborati di Piano (P.P.R.) vengono suddivise in aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico-insediativi. Le componenti rappresentate nelle tavole serie P4 sono connesse con le unità di paesaggio; a ciascuna componente è associata specifica disciplina, dettagliata nelle N. di A.

Si riporta lo stralcio della Tav. P4.2 Componenti paesaggistiche Verbano Cusio Ossola Occidentale (Comune di Calasca Castiglione) ed un dettaglio della fascia territoriale che ricomprende gli ambiti interessati dalla modifiche normative, localizzata nel fondovalle tra il torrente Anza e le prime pendici poste prevalentemente in sponda orografica sinistra dove sono presenti in nuclei residenziali.

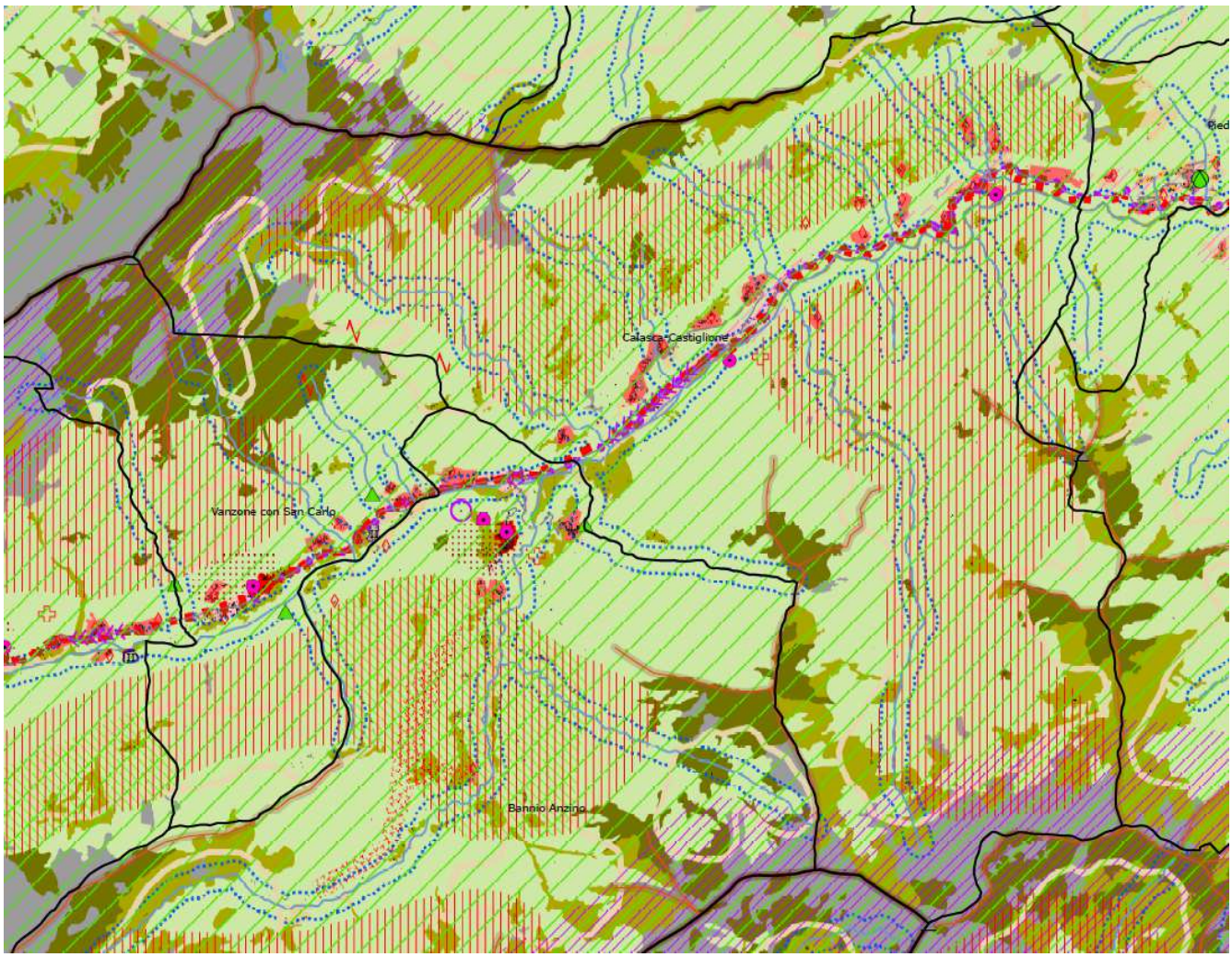

Estratto Tavola PPR - P4.2 Componenti paesaggistiche Verbano Cusio Ossola Occidentale – Territorio Comunale di Calasca Castiglione

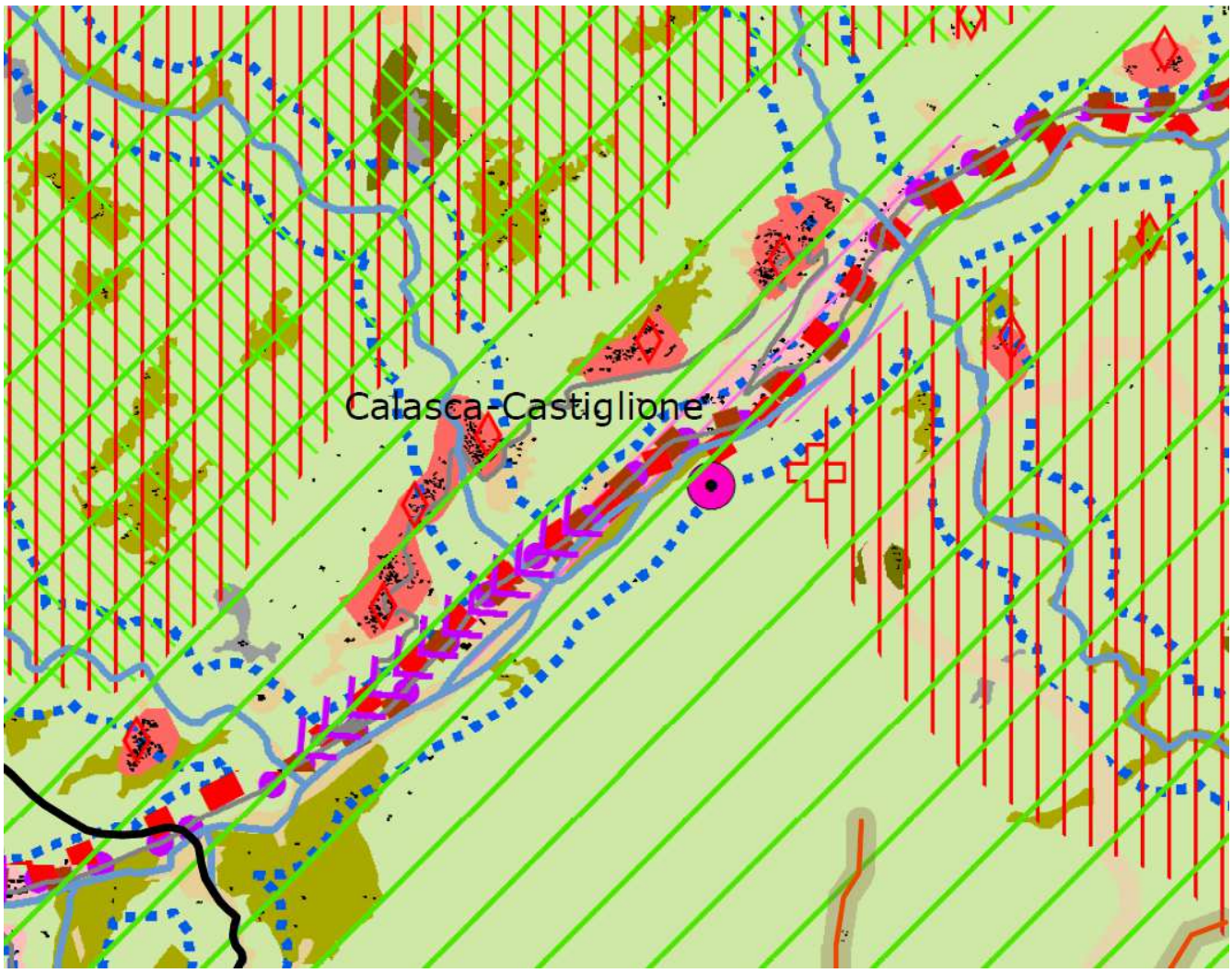

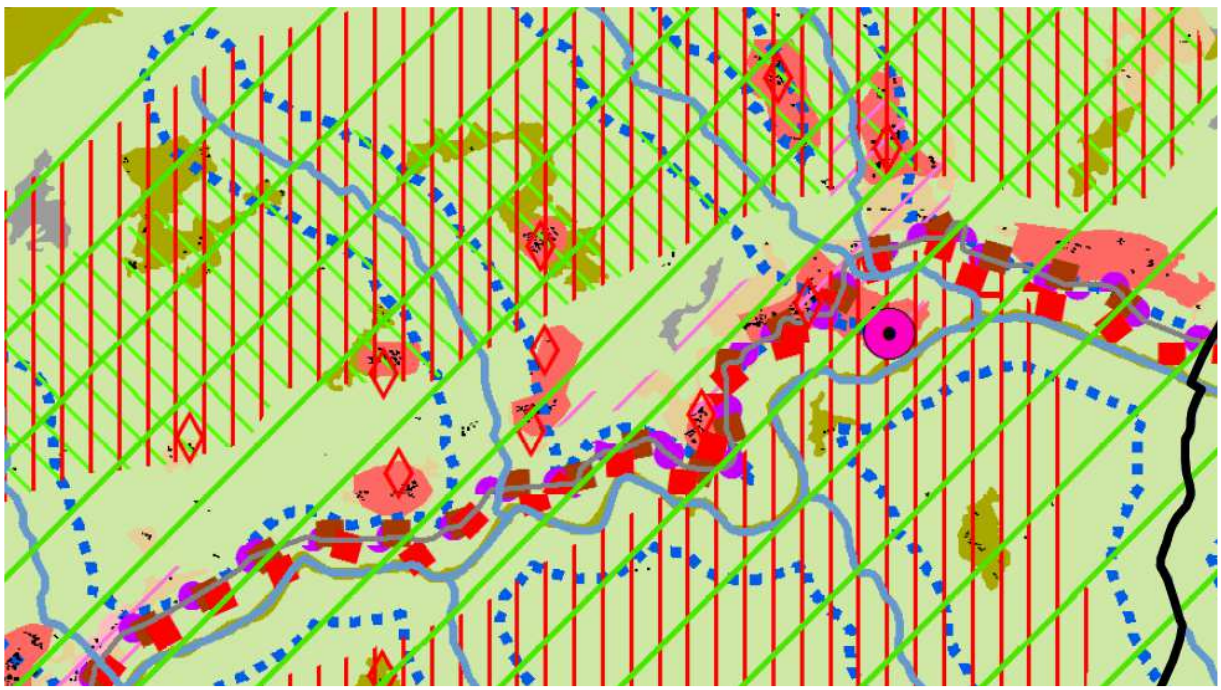

Estratto Tavola PPR - P4.2 Componenti paesaggistiche Verbano Cusio Ossola Occidentale – Dettaglio ambiti interessati dalla modifiche normative

Componenti naturalistico-ambientali

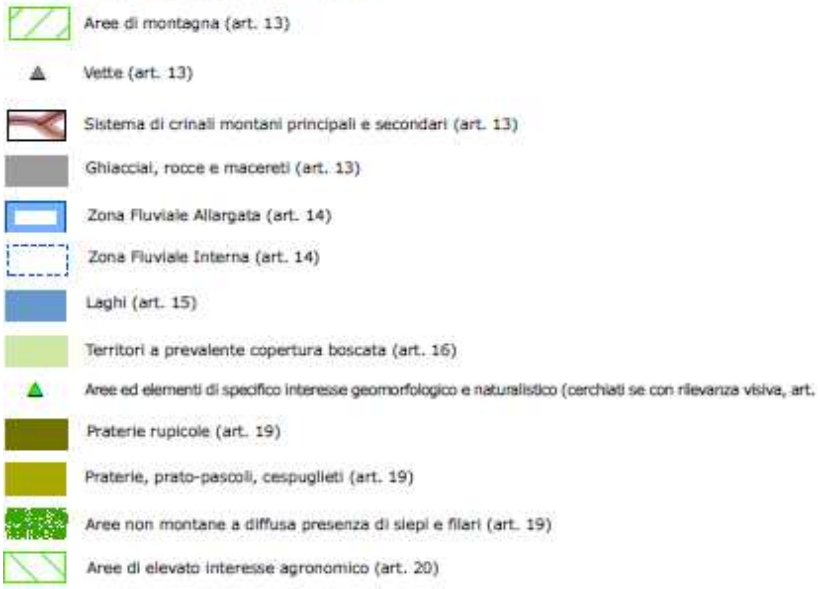

Componenti storico-culturali

Viabilita' storica e patrimonio ferroviario (art. 22):

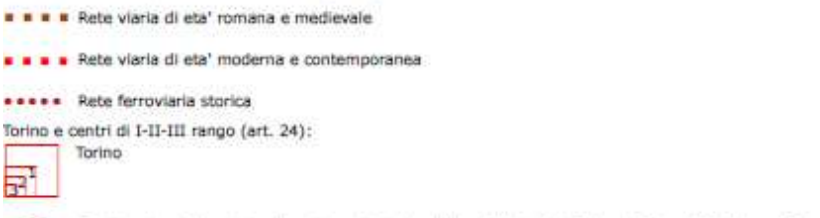

Torino e centri di I-II-III rango (art. 24):

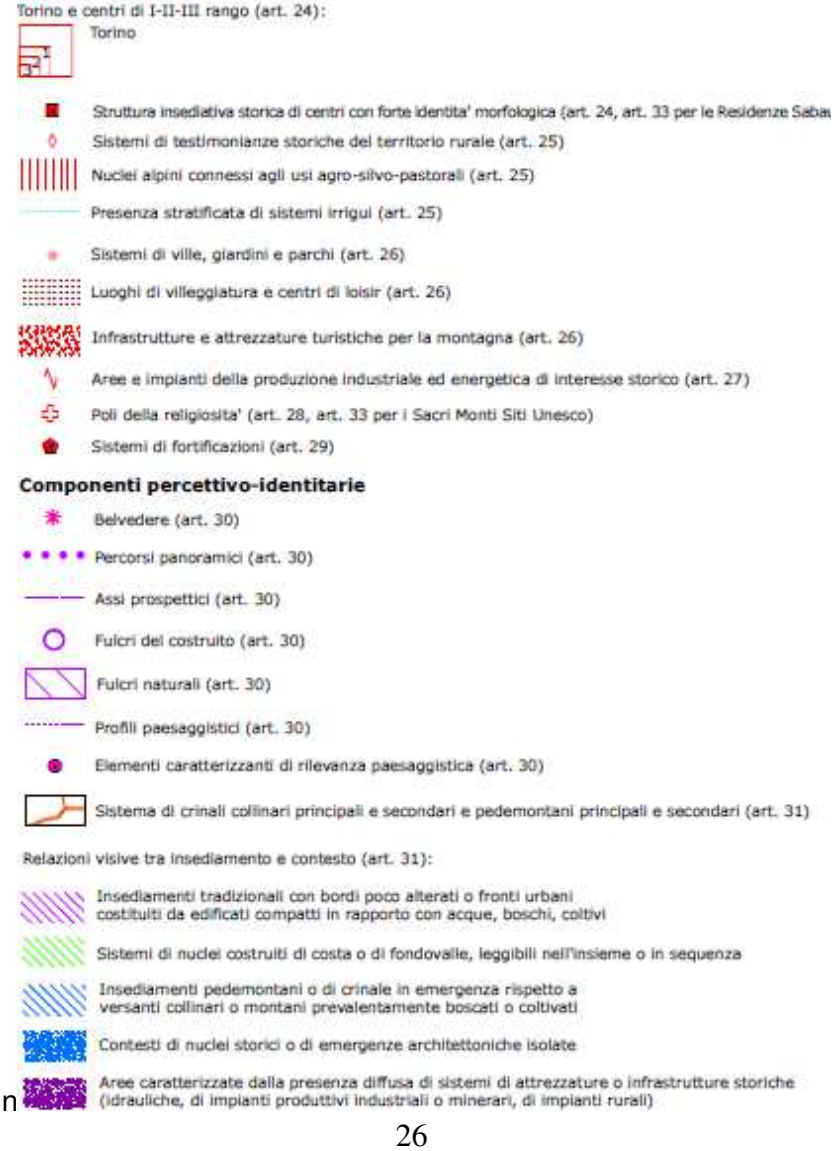

Componenti percettivo-identitarie

Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):

In

Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):

- Aree sommitali costituenti fondali e skyline
- Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscat
- Sistemi paesaggistici rurali di significativa varieta' e specificita', con la presenza di radi insediam tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche (tra c i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico, disciplinati dall'art. 33 e contrassegnati in carta dalla lettera T)
- Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluv
- Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneita' e caratterizzazione dei coltivi: le risaie
- Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneita' e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti

Componenti morfologico-insediative

- Porte urbane (art. 34)
- Varchi tra aree edificate (art. 34)
- Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 34)
- Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.i.1
- Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
- Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3
- Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4
- Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5
- Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
- Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
- "Insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.i.8
- Complessi infrastrutturali (art. 39) m.i.9
- Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10
- Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11
- Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12
- Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13
- Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14
- Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i.15

Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive

- Elementi di criticita' puntuali (art. 41)
- Elementi di criticita' lineari (art. 41)

Temi di base

- Autostrade
- Strade statali, regionali e provinciali
- Ferrovie
- Sistema idrografico
- Confini comunali
- Edificato residenziale

In riferimento alle componenti paesaggistiche le aree di intervento risultano interessata dai seguenti elementi:

Componenti paesaggistiche	nta	Prescrizioni normative
Aree di montagna	art 13	*11) Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:* *la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle previsioni della LR 4/2009 e delle presenti norme;* *gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici …/….devono essere coerenti con la programmazione di settore di livello regionale, nazionale e comunitario; la progettazione …/. deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna…..* *(12) Nelle aree di montagna, nell'intorno di 50 metri dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari individuati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, arti colo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:* *…… /….* *(13) Nei territori coperti dai ghiacciai individuati nella tavola P2 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:* *a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico;* *b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;* *c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutale delle popolazioni interessate*
Zona Fluviale allargata	art. 14	*All'interno delle zone fluviali "interne" ../.. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecol ogiche,* *…* *La realizzazione di impianti di produzione idroelettrica deve rispettare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico, nonché essere coerenti con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale*
Zona fluviale interna		
Sistemi delle testimonianze storiche del territorio rurale	art. 25	//
Aree rurali di specifico interesse paesaggistico	art. 32	///
Tessuti discontinui sub urbani	art.36	///
Aree rurali di montagna e di collina con edificazione rada e dispersa	*art. 40*	///
Villaggi di montagna	art 40	//
Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada o dispersa	*art. 40*	///

Verifica di coerenza

Le modifiche proposte con la presente variante risultano coerenti con la classificazione delle componenti morfologico insediative e non appaiono in contrasto con gli elementi prescrittivi connessi alle aree di specifico interesse paesaggistico.

Catalogo dei beni paesaggistici

I Beni Paesaggistici presenti nel territorio regionale e tutelati ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del Codice, sono riportati su tavole della serie P2; per quanto riguarda il territorio in cui ricade il Comune di Calasca Castiglione la tavola i riferimento è la P2.1.

La rappresentazione dei beni paesaggistici costituisce riferimento per l'applicazione della specifica disciplina dettata dalle norme di attuazione in applicazione del codice. Di seguito si riporta lo stralcio della Tavola P2.1 Beni paesaggistici (Comune di Calasca Castiglione).

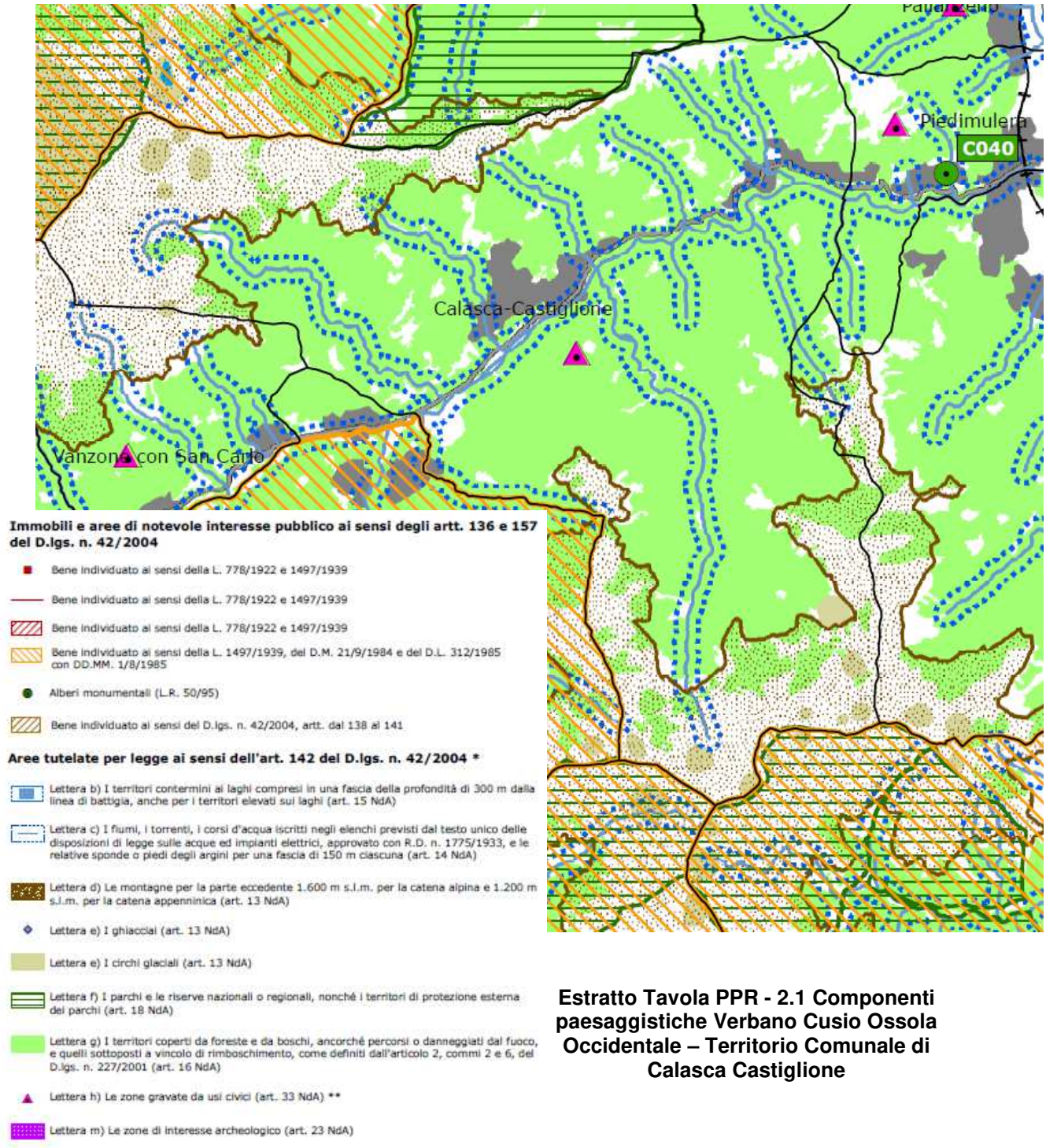

Estratto Tavola PPR - 2.1 Componenti paesaggistiche Verbano Cusio Ossola Occidentale – Territorio Comunale di Calasca Castiglione

I beni tutelati ai sensi degli artt. 136, 157 e 142 del Codice sono riportati nel "Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte".

Nella **prima sezione del Catalogo**, comprendente gli immobili e le aree di cui agli artt. 136 e 157 del Codice, nell'"Elenco per Comune degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico**", non risultano presente** nel Comune di Calasca Castiglione elementi di specifica tutela.

Nella **seconda sezione del Codice**, "Aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, **risultano presenti**, nel Comune di Calasca Castiglione, i seguenti elementi di tutela:

- lettera c) fiumi e i torrenti , i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti da testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. N.1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
-

Calasca-Castiglione	461	Torrente Anza	Torrente Anza	Torrente Anza	Torrente Anza	Torrente Anza
	462	Rivo Marmozzolo	-	-	Rio delle Borre	Rio delle Borre
	463	Rivo Selva	Rio Selianera	R. Selvanera	Rio Valle di Selvanera	Rio Valle di Selvanera
	464	Rivo Brento	Rio Brento	-	Rio Valle Munieri	Rio Valle Munieri
	465	Rivo Segnara	Segnara	Val Segnara	Torrente Segnara	Torrente Segnara
	466	Rivo Ri	El Ri	El Ri	Rio Scarpignano	Rio Scarpignano
	485	Rivo Valle Bianca	Rio Val Bianca	Val Bianca	Rio Val Bianca	Rio Val Bianca
	486	Rivo Antrogno	Antrogna	T. Antrogna	Rio Antrogna	Rio Antrogna
	487	Rivo Vigino	Vallone Vigino	V.ne Vigino	Rio di Vigino	
	488	Rivo Falinala	Rio Ialmala	R. Ialnala	Rio Valle Ielmala	Rio Valle Ielmala
	489	Rivo di Castiglione	Rio Preggia	R. Preggia	-	-
	490	Rivo Borca	Rio Sponda	R. Sponda	Rio Borca	Rio Borca

- lettera d) montagne per la parte eccedente i 1600 s.l.m. per la catena alpina;
- lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6 del D.lgs n.227/2001 n. 227
- lettera h) zone gravate da usi civici

In riferimento ai Beni Paesaggistici le area di intervento risultano interessate dai seguenti elementi di tutela:

Beni paesaggistici	n.t.a.	Prescrizioni normative
lettera c) i fiumi e i torrenti , i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti da testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. N.1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri	art. 14	*All'interno delle zone fluviali "interne" ../.. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua…* *La realizzazione di impianti di produzione idroelettrica deve rispettare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico, nonché essere coerenti con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale*

Verifica di coerenza.

Dall'analisi condotta in relazione agli elementi di tutela di cui all'articolo 142 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, si evince che le modifiche oggetto della presente variante non presentano contrasti evidenti e risultano rispettose delle prescrizioni di interesse.

Verifica rispetto degli elementi prescrittivi del Piano per le parti interessate dalla presente variante

In considerazione dei contenuti della presente variante e delle parti di territorio interessate dalle modifiche proposte, gli elementi prescrittivi del P.P.R. di specifico interesse sono risultati quelli relativi agli articoli 13 e 14 così come dettagliato nelle pagine precedente.

In generale lo stralcio dell'area a parcheggio e le modifiche normative proposte non risultano in contrasto con le prescrizioni contenute negli articoli precedentemente richiamati (13 "Aree di montagna" e 14 "Sistema idrografico") come di seguito specificato.

art.		**note**
13	Aree di montagna	Lo stralcio dell'area a parcheggio e le modifiche normative proposte non risultano in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente articolo. In particolare le previsioni non attendono a interventi di *viabilità a uso agricolo e forestale e a vie di esbosco o ad interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia (comma 11); non interessano aree poste nell'intorno dei 50 metri dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari individuati (comma 12); non interessano territori coperti dai ghiacciai (comma 13).*
14	Sistema idrografico	Lo stralcio dell'area a parcheggio e le modifiche normative proposte non risultano in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente articolo In particolare le previsioni non si riferiscono ad impianti di produzione di energia elettrica e non interferiscono con la conservazione dei sistemi vegetazionali dei corsi d'acqua.

Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.)

Il Piano Territoriale Provinciale è stato approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 94 del 02.05.2008 e adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 02.03.2009. Attualmente risulta decaduto lo stato di salvaguardia.

Verrà, di seguito, comunque, analizzato il Piano Territoriale Provinciale del Verbano Cusio Ossola con particolare riferimento alla cartografia tematica di progetto, si propongono, inoltre, alcuni estratti delle cartografie analizzate.

Dall'analisi della Tavola "**Quadro di riferimento strutturale della Rete Ecologica Provinciale"** è emerso, per il territorio comunale di Calasca Castiglione la prevalenza di aree appartenenti alla Matrice naturale primaria costituite da U*nità sensibili di tipo naturalistico* nonché da Corridoi ecologici fluviali rappresentati dal Torrente Anza (C*orridoi ecologici fluviali primari*) e dai relativi affluenti (C*orridoi ecologici fluviali secondari*). Risultano inoltre presenti Matrici naturali interconnesse (*Aree naturali a scarso valore vegetazionale di connessione alla matrice naturale primaria*) e Aree di origine e/o destinazione agro-pastorale di appoggio alla matrice naturale primaria (*Aree agricole ad alta potenzialità ecologica*).

.

Verifica di coerenza.
Le modifiche normative interessano prevalentemente ambiti residenziali e superfici agricole Gli elementi proposti non interferiscono con i temi propri relativi alla costruzione di una rete ecologica provinciale. (Vedi estratto cartografico di piano P 1.1)

Quadro di riferimento strutturale della Rete Ecologica Provinciale – P1.1

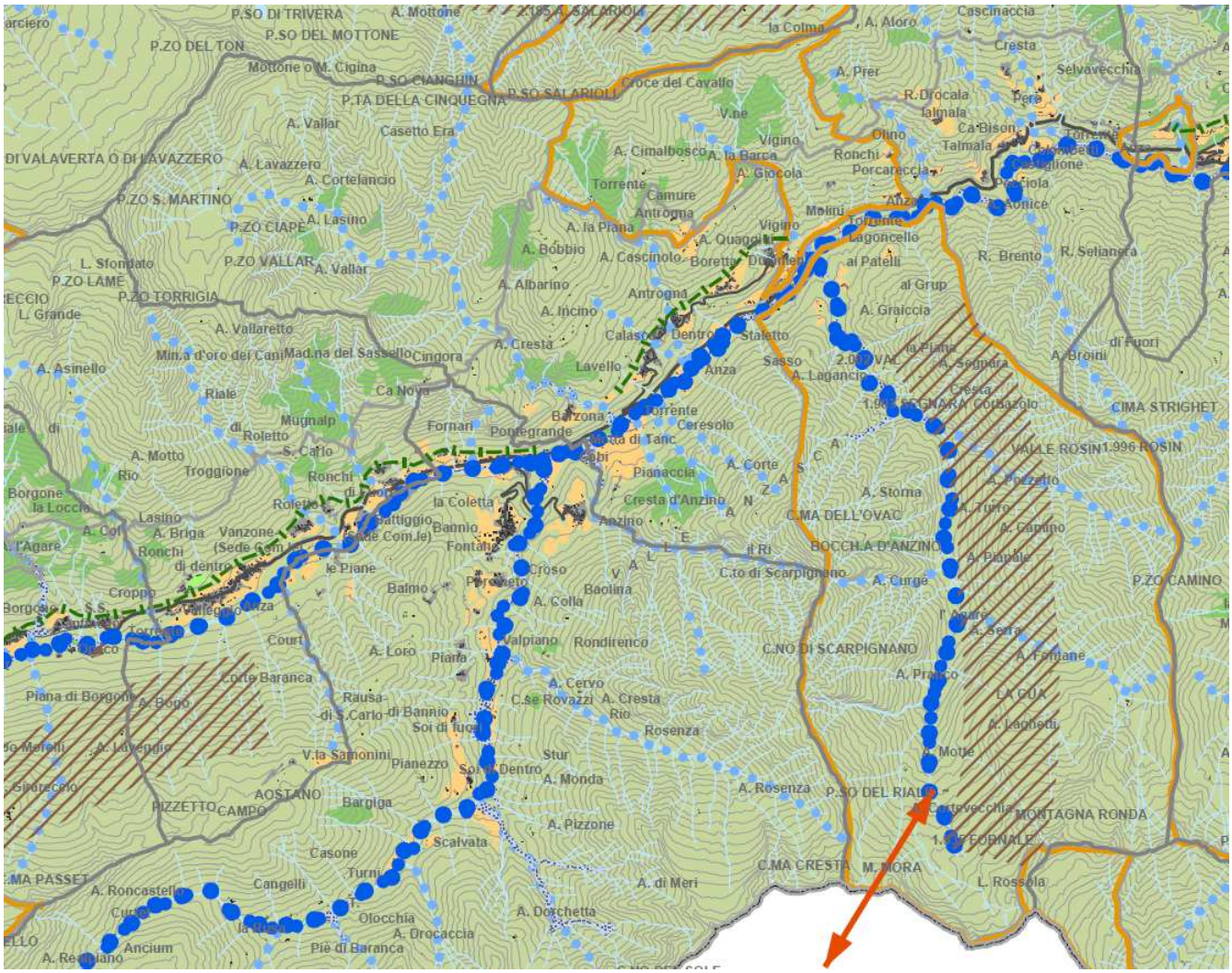

Comune di Calasca Castiglione

Legenda (artt. da 2.3.1 a 2.3.8)

Matrice naturale primaria

- Unità sensibili con livelli diversi di tutela (aree protette, SIC, ZPS, riserve, oasi etc.)
- Unità sensibili di tipo naturalistico ed ecosistemico

Corridoi ecologici fluviali

- Corridoi ecologici fluviali primari
- Corridoi ecologici fluviali secondari
- Acque lentiche e lotiche
- Greti e vegetazione delle rive

Matrici naturali interconnesse

- Aree naturali a scarso valore vegetazionale di connesione alla matrice naturale prin

Aree principali di appoggio della rete in ambito urbano

- Aree verdi urbane e periurbane

Principali barriere infrastrutturali ed insediative

- Aree insediate (residenziali, produttive, commerciali, ecc....)
- Autostrade
- Strade provinciali
- Strade regionali
- Strade statali
- Ferrovia
- Cave

Dall'analisi della Tavola "**Ambiti di paesaggio omogeneo" (AP.2)** è emerso che il territorio Comunale di Calasca Castiglione risulta caratterizzato principalmente, da Paesaggi della naturalità (APO6) con presenza di boschi di latifoglie e conifere.

Le modifiche normative proposte interessano esclusivamente l'ambito costituito dai Paesaggi antropizzati delle vallate alpine (APO4) caratterizzati principalmente dai nuclei insediativi storicamente consolidati nonché coltivi, prati e pascoli e aree boschive di ricolonizzazione. Per tali ambiti, il Piano Provinciale prevede che gli strumenti di pianificazione locale dovranno essere indirizzati al recupero e alla valorizzazione del patrimonio insediativo storico e del contesto agricolo, per usi residenziali e produttivi. In particole pone particolare attenzione alla conservazione delle parti terrazzate qualora siano ancora in attualità di coltivazione.

Stralcio Tavola - Ambiti di paesaggio omogeneo – AP.2

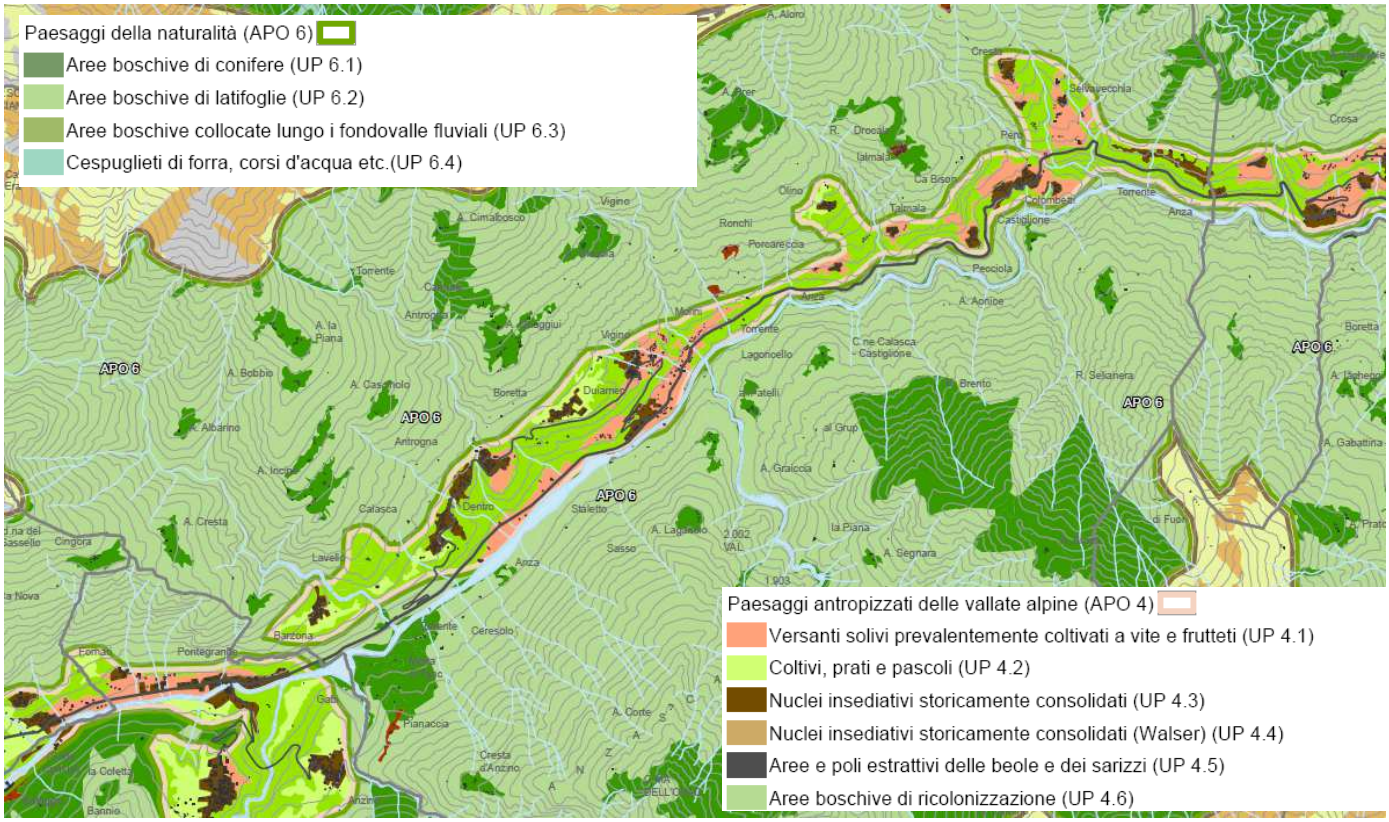

Comune di Calasca Castiglione –

Verifica di coerenza.

L'attuale proposta di variante non presenta azioni in contrasto con gli elementi di salvaguardia previsti dal piano provinciale.

(Vedi estratto cartografia di piano A.P.2).

Per quanto concerne gli elementi infrastrutturali, dall'analisi della Tavola "***Infrastrutture e reti per la mobilità***" **P2** è emerso la presenza, nel territorio comunale, di un importante elemento infrastrutturale costituito da "*Strade di percezione privilegiata del paesaggio"* per la quali dovranno essere preservate le condizioni di percezione.

Verifica di coerenza:

I contenuti della presente variante non interferiscono con questi specifici aspetti infrastrutturali. (Vedi estratto cartografia di piano P.2).

Stralcio Tavola: Infrastrutture e reti per la mobilità – P2

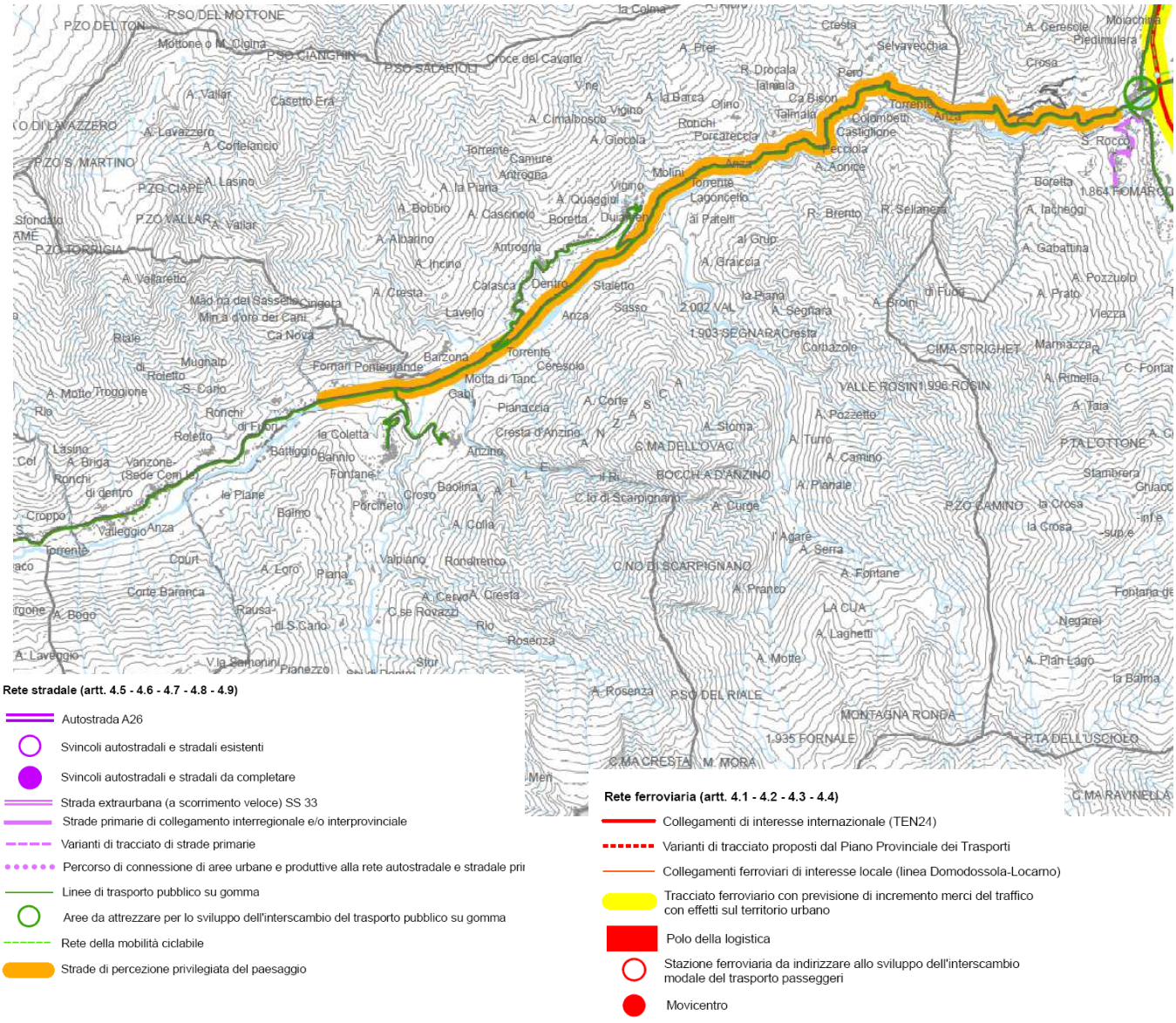

In ordine agli elementi della tutela naturalistica l'analisi della tavola **Assetto della tutela naturalistica"** ha evidenziato la presenza nel territorio comunale di vincoli di natura ambientale costituiti da aree Z.P.S.

Verifica di coerenza.

Le modifiche normativa oggetto di variante non interessano le superfici sottoposte a tutela naturalistica (Vedi estratto cartografia di piano A. P.1).

Stralcio ptp della provincia del VCO

Assetto della tutela naturalistica – AP.1

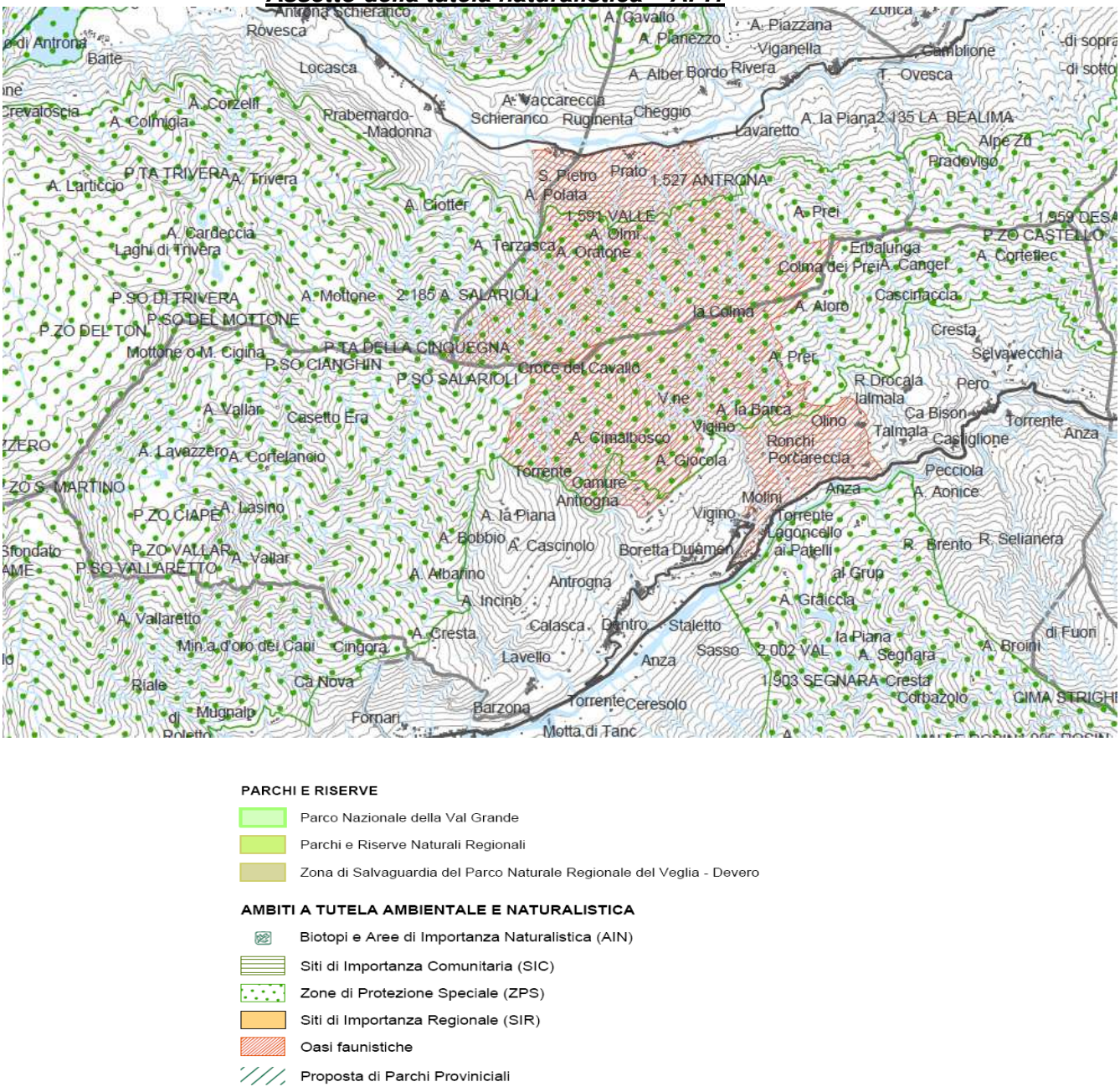

PARCHI E RISERVE

- Parco Nazionale della Val Grande
- Parchi e Riserve Naturali Regionali
- Zona di Salvaguardia del Parco Naturale Regionale del Veglia - Devero

AMBITI A TUTELA AMBIENTALE E NATURALISTICA

- Biotopi e Aree di Importanza Naturalistica (AIN)
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
- Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- Siti di Importanza Regionale (SIR)
- Oasi faunistiche
- Proposta di Parchi Proviniciali

Piani sotto - ordinati

Piano di zonizzazione acustica

Il Comune di Calasca Castiglione è dotato di Piano di Classificazione Acustica approvato ai sensi della L.R. n. 52/2000 con deliberazione del Consiglio di Comunità Montana Monte Rosa n° 17 del 21/09/2006

Visti i contenuti della variante, non risulta pertinente la verifica della congruità tra le scelte urbanistiche effettuate e le classi individuate dal Piano di zonizzazione acustica.

Consumo di suolo

Tornando al PTR in ordine alla tematica relativa al consumo di suolo, si evidenzia altresì quanto segue.

L'art. 31 delle NTA del PTR indica una soglia massima per l'aumento del consumo di superficie urbanizzata per ogni quinquennio pari al 3% della superficie urbanizzata esistente.

La Regione Piemonte ha definito, per il Comune di Calasca Castiglione (Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte – Regione Piemonte - anno 2015 – approvato con DGR N. 34-1915 del 27 luglio 2015), i seguenti valori di consumo di Suolo

- ✓ consumo di suolo da superficie urbanizzata comunale esistente (CSU) pari a 46 ha,
- ✓ consumo di suolo da superficie infrastrutturata (CSI) pari a 12 ha,
- ✓ consumo di suolo reversibile (CSR) pari a 1 ha,
- ✓ consumo di suolo complessivo irreversibile (CSU+CSI) pari a 58 ha;
- ✓ consumo di suolo complessivo (CSC) pari a 59 ha;

Attualmente il Comune di Calasca Castiglione non dispone di un dato di dettaglio relativo al consumo di suolo pertanto il valore relativo al possibile incremento di consumo di suolo indotto viene dedotto dal dato Regionale e risulta pari a 1,38 ha, ovvero 13.800 mq.

L'incremento di consumo di suolo indotto va calcolato a partire dalla data di approvazione del P.T.R. (D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011) sommando tutti gli eventuali strumenti urbanistici approvati dopo tale data.

Come visto anche nell'analisi del PPR stesso che precede, la variante normativa (distanze e coperture) non determina nuovi impegni di suolo; al contrario, lo stralcio di

infrastruttura pubblica (parcheggio) riconducendo all'uso agricolo la superficie stessa, produrrebbe una riduzione delle previsioni di urbanizzazione.

7. - ELENCO DEGLI ELABORATI

La parte urbanistica della variante VP1 è costituita dai seguenti elaborati:

TAV. P2b-VP1: ZONIZZAZIONE – 1:2000
A-VP.1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA
B-VP.1: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE N.di A.
C-VP.1: RAFFRONTO PRG VIGENTE/VP1

Come specificato al precedente cap. 5, per la presente variante la verifica preliminare di assoggettabilità a VAS si effettua secondo l'iter definito dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 - Allegato 1 punto j.ed.I "*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti Parziali al PRG, dei Piani Particolareggiati e dei Piani Esecutivi Convenzionati" - schema j.1.* "In maniera contestuale"; la suddetta verifica è costituita dai seguenti elaborati:

VAS.VP1 – *Documento tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica*

===0000===